



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 39 del 28-09-2020

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO REGIONI ENTI LOCALI DEL 20.10.2016 E SUCCESSIVI ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** in prosieguo di seduta iniziata alle ore **20:15**, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

ROSSI GIOVANNA	Presente	SORANZO ENOCH	Presente
ROMANATO ENRICO	Presente	BONISOLO GIULIA	Presente
NEGRI ENZO	Presente	GUARRELLA AGOSTINO	Presente
BRESSAN FRANCESCA	Presente	BARBIERO MICHELA	Presente
PERUZZO ERIKA	Presente	SAPONARO BRUNO	Presente
MARAN MARIA CRISTINA	Presente	SANTAMARIA ANTONIO	Presente
SABBION ORNELLA	Presente	VOZZA VINCENZO	Presente
FRANCON ANTONIO	Presente	BROCCA LIVIO	Presente
Piovan Giuseppe	Presente		

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale.

Il Sig. Presidente SORANZO ENOCH assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

BRESSAN FRANCESCA

BARBIERO MICHELA

SANTAMARIA ANTONIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", introdotto dal D.L. n. 133 del 11 settembre 2014 e convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164 del 11 novembre 2014, ha stabilito che, Governo, Regioni ed Autonomie Locali, in sede di Conferenza Unificata, concludessero accordi ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 281/1997 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare, su tutto il territorio nazionale, le norme e gli adempimenti in materia edilizia;
- il 20 ottobre 2016, nella Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Autonomie Locali è stata sancita l'Intesa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016, che all'articolo 1 approva il Regolamento Edilizio Tipo, costituito dallo schema di regolamento edilizio di cui al citato articolo 4, comma 1-sexies, del Testo Unico dell'Edilizia, dalle definizioni uniformi e dalla raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.

I contenuti di maggiore interesse dell'intesa, in questa sede possono essere così sintetizzati:

- le regioni ordinarie provvedono, entro 180 giorni dalla sua sottoscrizione, al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo, delle definizioni tecniche uniformi e all'integrazione e modificazione, in conformità alla propria normativa regionale vigente e della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
- l'atto di recepimento regionale stabilisce anche i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a 180 giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (Permessi di Costruire, SCIA, Sanatorie, Piani Attuativi, Progetti Unitari Convenzionati);
- decorso il termine fissato nell'atto regionale di recepimento entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
- lo Stato, le regioni ordinarie e i comuni si impegnano all'aggiornamento della raccolta delle norme che interessano l'edilizia, secondo le proprie competenze, nonché a pubblicarle sui rispettivi siti web istituzionali;
- il recepimento delle definizioni uniformi non comporta modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti (così detto principio della "invarianza urbanistica").

PRESO ATTO che:

- la Regione Veneto ha ottemperato all'Intesa con la pubblicazione, nel B.U.R. n. 116 del 1 dicembre 2017, della D.G.R.V. n. 1896 del 22 novembre 2017, con la quale è stato recepito il Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Conferenza Unificata e fissato in 180 giorni, dalla data della deliberazione, il termine entro il quale i comuni avrebbero dovuto adeguare i propri regolamenti edilizi;
- ritenendo opportuno omogeneizzare i contenuti tipici dei regolamenti edilizi comunali, anche al fine di semplificare il rapporto con le amministrazioni da parte di cittadini, imprese e tecnici, la

- Regione Veneto ha demandato al TTP (Tavolo Tecnico Permanente) regionale, in collaborazione con l'ANCI, il compito di elaborare apposite Linee-Guida e/o suggerimenti operativi;
- l'iniziativa regionale, volta all'elaborazione di un testo regolamentare il più possibile condiviso, si è posta in perfetta continuità, sia con lo spirito dei lavori della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali (estendere a tutto il territorio nazionale definizioni identiche dei parametri edilizi), sia con l'esigenza di salvaguardare l'autonomia dei comuni veneti;
 - all'indomani dell'atto di recepimento, è stato avviato l'iter per la redazione di un modello regionale di regolamento edilizio, con la costituzione di un gruppo di lavoro formato da alcuni comuni; il tutto sotto il coordinamento dell'ANCI Veneto e del Tavolo Tecnico Permanente (TTP); i lavori si sono conclusi con la pubblicazione, nel B.U.R. n. 51 del 25 maggio 2018, della D.G.R.V. n. 669 del 15 maggio 2018, di approvazione del testo regolamentare e delle "Linee Guida e suggerimenti operativi" (allegato A al testo) e delle "Definizioni Uniformi" (allegato B);
 - nell'Allegato B viene riportato il Quadro delle definizioni uniformi di, cui all'Allegato A dell'Intesa, con l'aggiunta della precisazione della loro "incidenza sulle previsioni dimensionali";
 - l'Allegato A, relativo alle "disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia", riporta articolo per articolo, una esemplificazione dei contenuti normativi che i comuni possono utilizzare per l'adeguamento del proprio regolamento o eventualmente modificare ed integrare, fatti salvi i contenuti cogenti dell'Intesa, ovvero lo schema (indice), le "Definizioni Uniformi" e l'elenco delle disposizioni nazionali e regionali incidenti in materia;
 - per conformare i contenuti delle disposizioni regolamentari fornite dalla Regione alla specificità e del territorio, i comuni della Comunità Metropolitana (CO.ME.PA.), hanno promosso la costituzione di un ulteriore gruppo di lavoro, che ha visto il coinvolgimento delle 19 Amministrazioni per la redazione di un testo regolamentare il più possibile condiviso, fatte salve le specificità locali;
 - inoltre il Comune di Selvazzano Dentro ha incaricato il dott. Buggin Antonio, in collaborazione con l'ufficio tecnico, di predisporre il regolamento edilizio armonizzandone i contenuti con i regolamenti propri di altri settori del Comune;
 - nel rispetto dell'articolo 1 del DPR 380/2001 che recita "Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi", il documento oggetto di approvazione, introduce delle innovazioni rispetto al testo precedente con lo scopo di perseguire obiettivi di semplificazione per i cittadini e le imprese, qualità del costruire e degli spazi aperti, sostenibilità ed efficienza energetica;
 - in particolare, il nuovo Regolamento Edilizio, redatto nell'idea di avere uno strumento flessibile ed in grado di reggere all'attuale "dinamismo legislativo" introduce le novità principali che possono essere sintetizzate come di seguito:
 - introduzione delle procedure esclusivamente telematiche anche per i procedimenti dello Sportello Unico per l'Edilizia, in analogia allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
 - definizione di norme flessibili atte a garantire il riutilizzo ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente sia per l'insediamento di attività economiche che residenziali, con specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e non;

- inserimento di una parte dedicata ai requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
- caratteristiche degli edifici ad energia quasi zero – Edifici NZEB;
- introduzione di disposizioni per la realizzazione degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico, con particolare attenzione alla disciplina dell'occupazione del suolo pubblico mediante dehors stagionali o permanenti.
- in merito al recepimento delle “Definizioni Uniformi”, osservato che la definizione dei parametri urbanistici ha un diretto effetto sul dimensionamento dello strumento urbanistico, la Regione, con la citata delibera n. 669/2018, ha “preso atto che, in ossequio al già citato principio di “invarianza urbanistica” anche una volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali potranno esplicare la loro capacità conformativa solo a seguito della successiva approvazione di strumenti urbanistici redatti in funzione di tali definizioni”;
- per evitare che i comuni dovessero attivare appositi procedimenti di variante dei loro strumenti urbanistici una volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, il legislatore regionale ha ritenuto opportuno disciplinare tale fattispecie coordinandola con quella concernente la variante urbanistica prevista dalla normativa in tema di contenimento del consumo di suolo, ovvero la variante finalizzata all'adeguamento ai contenuti della deliberazione regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge regionale n. 14/2017. A tal fine, l'articolo 48 ter della Legge Regionale n. 11/2004, all'uopo introdotto con Legge regionale n. 15/2018, ha rinviato nel tempo l'applicazione delle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, prevedendo che trovino applicazione a far data dall'efficacia della suddetta variante;
- come previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento in approvazione, le seguenti “Definizioni uniformi”, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali:
 1. Superficie territoriale;
 2. Superficie fondiaria;
 3. Indice di edificabilità territoriale;
 4. Indice di edificabilità fondiaria;
 5. Carico urbanistico;
 6. Dotazioni Territoriali;
 7. Sedime;
 8. Superficie coperta;
 11. Indice di copertura;
 12. Superficie totale;
 13. Superficie lorda;
 14. Superficie utile;
 15. Superficie accessoria;
 16. Superficie complessiva;
 17. Superficie calpestabile;
 18. Sagoma;
 19. Volume totale o volumetria complessiva;
 20. Piano fuori terra;
 21. Piano seminterrato;

22. Piano interrato;
23. Sottotetto;
24. Soppalco;
25. Numero dei piani;
26. Altezza lorda;
28. Altezza dell'edificio;
29. Altezza utile;

esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione;

– come disposto dalla DGRV n. 1896/2017 e riportato all'articolo 128 del nuovo RE, le “Definizioni Uniformi” non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate;
- piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata di elaborati;
- nel caso opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la con la presentazione allo sportello unico della domanda di sanatoria;

precisando inoltre che:

- i procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze;
- le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse;

– come indicato al comma 2 dell'art. 129 del nuovo regolamento edilizio l'entrata in vigore dello stesso avverrà ad approvazione ed efficacia della variante alle NTA del PRG/PI citata;

– in merito alla procedura da adottare per l'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, si prende atto che la D.G.R.V. n. 669/2018 ha stabilito che, mentre la variante necessaria all'adeguamento del Piano degli Interventi alle nuove definizioni dei parametri edilizi aventi incidenza sul dimensionamento del piano, seguirà la procedura urbanistica di cui alla L.R.V. n. 11/2004 le modifiche al Regolamento Edilizio comunale successive al suddetto adeguamento saranno effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO che:

- il nuovo Regolamento Edilizio è stato redatto nell'idea di avere uno strumento flessibile ed in grado di sopravvivere all'attuale "dinamismo legislativo" ed introduce le innovazioni sintetizzate di seguito:
 - introduzione delle procedure esclusivamente telematiche anche per i procedimenti dello Sportello Unico per l'Edilizia, in analogia allo Sportello Unico per le Attività Produttive; o definizione di norme flessibili atte a garantire il riutilizzo ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente sia per l'insediamento di attività economiche che residenziali, con specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e non;
 - inserimento di una parte dedicata ai requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
 - introduzione di norme per la tutela del suolo, con l'introduzione di norme rivolte alla salvaguardia idraulica ed alla riduzione delle isole di calore;
 - introduzione di norme per la progettazione degli spazi pubblici con requisiti di compatibilità ambientale, comfort di utilizzo ed accessibilità per tutti;
- l'entrata in vigore delle norme in approvazione comporterà la contemporanea abrogazione di precedenti norme regolamentari comunali, variamente denominate, in contrasto con quanto stabilito, e del precedente Regolamento Edilizio

VISTA la proposta di Regolamento Edilizio elaborata dal Dott. Buggin in collaborazione con l'Ufficio tecnico;

EVIDENZIATO che il Regolamento in esame è stato esaminato dalla I e dalla III Commissione Consiliare nella seduta del 18.09.2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTA l'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto:

- n. 1896 del 22 novembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 del 1 dicembre 2017
- n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 25 maggio 2018;

EVIDENZIATO altresì che, con Legge Regionale n. 49 del 23 dicembre 2019, il termine ultimo previsto per l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo, inizialmente previsto ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 14 del 19 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 è stato procrastinato al 30 settembre 2020;

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, quali risultano dall’allegato A) alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e la relazione sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato Regolamento Edilizio che disciplina l’attività edilizia ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1896 del 22 novembre 2017, e della DGRV n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 25 maggio 2018;
3. di dare atto che le seguenti “Definizioni uniformi”, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali:
 1. Superficie territoriale;
 2. Superficie fondiaria;
 3. Indice di edificabilità territoriale;
 4. Indice di edificabilità fondiaria;
 5. Carico urbanistico;
 6. Dotazioni Territoriali;
 7. Sedime;
 8. Superficie coperta;
 11. Indice di copertura;
 12. Superficie totale;
 13. Superficie lorda;
 14. Superficie utile;
 15. Superficie accessoria;
 16. Superficie complessiva;
 17. Superficie calpestabile;
 18. Sagoma;
 19. Volume totale o volumetria complessiva;
 20. Piano fuori terra;
 21. Piano seminterrato;
 22. Piano interrato;
 23. Sottotetto;
 24. Soppalco;
 25. Numero dei piani;
 26. Altezza lorda;

28. Altezza dell'edificio;

29. Altezza utile;

esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;

4. di dare atto che le "Definizioni Uniformi" non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:
 - titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate;
 - piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata di elaborati;
 - nel caso opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la con la presentazione allo sportello unico della domanda di sanatoria;
5. di dare atto che:
 - I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
 - Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.
6. di dare atto che l'entrata in vigore delle norme in approvazione comporterà la contemporanea abrogazione di precedenti norme regolamentari comunali, variamente denominate, in contrasto con quanto stabilito, e del precedente Regolamento Edilizio;
7. di dare atto che come indicato al comma 2 dell'art. 129 del nuovo regolamento edilizio l'entrata in vigore dello stesso avverrà ad approvazione ed efficacia della variante alle NTA del PRG/PI citata;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Ufficio U21 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 11-09-20

PARERI

(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Matteazzi Simone**

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ramina Mariano**

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Volpin Giovanna**

firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**n. 39 del 28-09-2020**

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO REGIONI ENTI LOCALI DEL 20.10.2016 E SUCCESSIVI ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO - APPROVAZIONE

Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori Natale, Finco, Flaminio, Lazzaro e il progettista, dott. Antonio Buggin.

Il Presidente introduce l'argomento.

L'Assessore Finco fa presente che si tratta di un adempimento di legge. Ritiene che sia un documento complesso da conformare nel prosieguo dell'applicazione, se necessario. L'obiettivo è la semplificazione per cittadini ed imprese.

Il dott. Buggin illustra l'argomento.

L'Assessore Finco sostiene che si tratta di uno strumento nuovo che ha bisogno di un rodaggio. Si renderà necessario fare delle simulazioni d'istruttoria e, se del caso, apportare delle migliorie.

Il Presidente mette ai voti la proposta, riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri assenti	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 3 (Francon, Brocca, Piovan)
Consiglieri votanti	n. 14
Consiglieri favorevoli	n. 14
Consiglieri contrari	n. 0

La proposta viene approvata

Il Presidente propone per l'atto adottato l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri assenti	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 3 (Francon, Brocca, Piovan)
Consiglieri votanti	n. 14
Consiglieri favorevoli	n. 14
Consiglieri contrari	n. 0

Il Consiglio comunale delibera per l'atto adottato l'immediata eseguibilità

Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi dell'art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SORANZO ENOCH

Il Segretario Generale
MALPARTE STEFANIA

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

(firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)